

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92031580845	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO UNITI SENZA BARRIERE		
TIPO ATTIVITÀ 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA G VERGA 18		
C.A.P. 92016	COMUNE RIBERA	PROV. AG

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MRNFRZ83S11H269L	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MARINO FABRIZIO	

DATA 29/11/2018

IL FUNZIONARIO
Luciano Longe
 L'addetto al Front Office
 (*) Firma subdelegata al Direttore Provinciale
 Antonio Lillo Maria Galuzzi



UFFICIO
 AGENZIA DELLE ENTRATE
 UT SCIACCA

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17
così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

"Organizzazione di volontariato Uniti senza Barriere"

Il giorno 27/11/2018, alle ore 18:00 in Ribera, prov. di AG, via Giovanni Verga, n. 18, CAP 92016, per la costituzione di un'associazione denominata **Organizzazione di volontariato Uniti Senza Barriere**, si sono riuniti i seguenti signori:

1. Sig. Marino Fabrizio, nato a Ribera, prov. di Agrigento
il 11/11/1983, residente a Ribera, prov. di Agrigento, via Monte Cervino, n.9, CAP 92016, cittadino italiano, CF.MRNFRZ83S11H269L, professione Caldaista;
2. Sig. Cicirello Stefano, nato a Ribera, prov. di Agrigento
Il 22/02/1979, residente a Ribera, prov. di Agrigento, via Lungomare gagarin, n.27, CAP 92016, cittadino italiano, CF.CCRSFN79B22H269B, professione Disoccupato;
3. Sig. Marasco Vito, nato a Catanzaro, il 07/05/1977, residente a Favara, prov. di Agrigento, via Spagna, n.49 CAP 92026, cittadino Italiano, CF.MRSVTI77E07C352D, professione libero professionista
4. Sig. Valenti Gaspare, nato a Santo Stefano Quisquina, prov. di Agrigento, il 21/05/1981, residente a Ribera, prov. di Agrigento, via Belmonte, n. 44, CAP 92016, cittadino italiano, CF. VLNGPR81E21I356D, professione commerciante
5. Sig. Orlando Rita Stefania, nata a Ribera, prov. di Agrigento, il 18/02/1986, residente a Ribera, prov. di Agrigento, via Monte Cervino, n. 9, CAP 92016, cittadina italiana, CF. RLNRST86B58H269T, professione casalinga
6. Sig. Tortorici Emanuele, nato a Ribera, prov. di Agrigento, il 05/03/1978, residente a Ribera, prov. di Agrigento, via Montana, n. 4, CAP 92016, cittadino italiano, CF. TRTMNL78C05H269O, professione ingegnere
7. Sig. Dinghile Giuseppe, nato a Santo Stefano Quisquina, prov. di Agrigento, il 20/10/1976, residente a Ribera, prov. di Agrigento, via Belmonte, n. 25, CAP 92016, cittadino italiano, CF. DNGGPP76R20I356Y, professione impiegato
8. Sig. Golino Antonino, nato a Ribera, prov. di Agrigento, il 19/06/1979, residente a Ribera, prov. di Agrigento, Via Monte Cervino 9, CAP 92016, cittadino italiano, CF: GLNNNN79H19H269O professione muratore

Viene designato a presiedere l'assemblea il Sig. Marino Fabrizio che chiama ad assisterlo come segretario il Sig. Marasco Vito.

Il Presidente dell'assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti all'assemblea convengono e stipulano di comune accordo, quanto segue:

Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera organizzazione di volontariato ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, della Legge 106/2016, del decreto legislativo 117/2017 e, per ratio giuridica, del Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi di tutte le leggi nazionali e regionali che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato, avente la seguente denominazione: **"Organizzazione di volontariato Uniti Senza Barriere"**.

L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.

L'associazione ha sede legale in Ribera, provincia di AG, via Giovanni Verga n. 18 cap. 92016.

L'associazione ha come scopo esclusivo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come previsto nello statuto in allegato a tale verbale costitutivo, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 4 e seguenti del d. lgs 117/17.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

L'associazione è apartitica e aconfessionale.

I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 21 d. lgs 117/17, che gli stessi sottoscrivono e approvano.



L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'individuazione di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs 117/17 che costituiscono l'oggetto sociale nonché quanto previsto dall'art. 6 d. lgs 117/17, l'assenza di fini di lucro diretto ed indiretto, il divieto di distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve come previsto dall'art. 8 d. lgs 117/17, la democraticità della struttura, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, la sovranità dell'assemblea, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti e relativo diritto al contraddittorio, i diritti e i doveri dei soci, l'impossibilità di retribuire in alcun modo l'attività del volontario, l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci così come previsto dal d. lgs 117/17, quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dal c. c., il principio di devoluzione dei beni in caso di scioglimento dell'associazione così come previsto dall'art. 9 del d. lgs 117/17 e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'organizzazione di volontariato.

 I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione, sia stabilito in € 20,00, quote che costituiscono il Fondo sociale, mentre le quote successive saranno proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

 I costituenti stabiliscono che per il primo mandato quinquennale il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 3 membri.

 L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente nella persona del Sig. Marino Fabrizio.

A comporre lo stesso, oltre il Presidente sopra eletto, vengono eletti i signori:

- 1) Marasca Vito, Vice-Presidente/ Segretario;
- 2) Cicirello Stefano, Tesoriere.



Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art. 2382 C.C..

I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto, che è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17 e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17, così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18, la richiesta del C. F. ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge.

V. L. Morabito

Il Presidente, avendo l'associazione maturati i requisiti necessari, viene autorizzato a chiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della L.R. Sicilia 22/94 o se già istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2018 (esercizio 01/01/- 31/12 coincidente con l'anno solare).

Le spese del presente atto, e sue dipendenze, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita, che le assume.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 20:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente atto.

F. L.

Ribera,
27/11/2018

Claro

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

Claro Febozi
V. L. Morabito
Stefano...
...
...
...
...
...



STATUTO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione – Denominazione - Sede e durata - Aderenti

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata " **Organizzazione di volontariato Uniti Senza Barriere** " - di seguito abbreviata in organizzazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le organizzazioni di volontariato.

L'organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Siciliana e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

La sede dell'organizzazione è a Ribera (AG) al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'assemblea ordinaria e potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

I volontari, nel numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri art. 32 comma d. lgs 117/17) e nel numero massimo illimitato, sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari, saranno iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontariato è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 d. lgs 117/17. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 2

Statuto e regolamenti

L'organizzazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L'organizzazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti attuativi a questo facenti riferimento, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato.

Articolo 4

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo dell'organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'articolo 5 del d. lgs. 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs. 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra cui anche manifestazioni/attività sportive dilettantistiche;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione intende:

- Tutelare tutti i diritti del disabile;
- Proporre soluzioni concrete ai singoli e specifici problematiche collegate alla disabilità;
- Incentivare la coscienza sociale, collettiva ed istituzionale sul mondo della disabilità;
- Ottenere il massimo grado di integrazione nel contesto sociale (scuole, lavoro, attività sportive, ecc.) del disabile;
- Offrire informazioni e chiarimenti sull'attuale legislazione sulla disabilità;
- Creare ed incentivare servizi a sostegno delle famiglie dei disabili;
- Tenere i contatti con altre Associazioni che si occupano di disabilità per coordinare con esse le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione sul tema;
- Patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività opportuna a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi suddetti, ivi compresi quello di



cercare di organizzare/creare una struttura di cose e persone che continuino a tutelare il disabile oltre la famiglia.

Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

Impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

Articolo 6

Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali - europee - internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi.

L'Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché delle altre leggi in materia.

Articolo 7

Dipendenti e collaboratori autonomi

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

GLI ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 8

Associati

Possono essere associati tutte le persone che condividono le finalità e le attività associative.

I soggetti che intendono associarsi, potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, nella quale dovranno:

- indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
- la professione o l'occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all'organizzazione di volontariato in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- dichiarare di accettare senza riserve lo svolgimento dell'attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito e senza vincoli temporali;
- impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dall'Assemblea.

La deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 9

Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
- prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta, anche non motivata;
- partecipare alla gestione dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- prendere parte alle manifestazioni e alle attività organizzate dall'Organizzazione;
- essere assicurati a norma dell'art.18 del d. lgs 117/17 e decreti e norme successive;

Articolo 10

Doveri degli Associati

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi dall'Assemblea;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, alle riunioni e all'assemblee dell'organizzazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- non attuare comportamenti in contrasto con l'organizzazione;
- prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 11

Recesso decadenza ed esclusione degli Associati

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Organizzazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Gli associati:

- sono dichiarati decaduti:
- in caso di morte;
- in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
- in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Organizzazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;
- inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- dopo l'assenza non giustificata a due sedute consecutive dell'Assemblea;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
- per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev'essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall'assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia.



GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Organi Sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Organi facoltativi o istituiti se obbligo di legge:

- Organo di controllo (facoltativo o quando obbligo di legge - ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 117/17);
- Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge - ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 d. lgs. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 13

Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.

La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

* L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del d. lgs. 117/17.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori e per i revisori (se soci) quando istituiti.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, se non demanda tale compito al Consiglio Direttivo stesso;
- c) approvare il programma generale delle attività;
- d) stabilisce l'ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;

- e) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
f) approva il bilancio;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
h) delibera sull'esclusione degli associati;
i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento dell'organizzazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

A norma dell'art. 21 del C.C. la delibera dell'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega. Per lo scioglimento dell'organizzazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima, risponde direttamente all'assemblea la quale può revocarlo con motivazione. E' composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di undici (11) membri detti consiglieri. Esso può avvalersi, nei limiti ed ai sensi degli articoli 1 e 7 dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'organizzazione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e anche ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti o, se istituito, dell'organo dei revisori e, in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti consiglieri e, se istituito l'organo di revisione al completo, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Quando istituito, l'organo di revisione deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- quando delegato dall'assemblea, eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 117/17;
- nominare, ravisandose la necessità, un segretario e/o tesoriere tra i propri membri;
- formulare i programmi dell'attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- fissare le norme o i regolamenti da proporre all'assemblea per il funzionamento dell'organizzazione;
- programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall'articolo 11 del presente statuto. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Mancato

Articolo 16

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio, più anziano per iscrizione all'organizzazione.

Adi

Articolo 17

Segretario

Il segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede/collabora alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 24;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

Adi

Articolo 18

Tesoriere

Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Adi



Articolo 19

*** Servizio civile**

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Organizzazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.

Adi

Articolo 20

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 21

Indicazione delle Risorse Economiche

Le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 56, 79 e 84.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.

Il **Patrimonio associativo** (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs. 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea ed è annuale. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell'assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.

Articolo 23

Convenzioni

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con

esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI

Articolo 24

Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Articolo 25

Revisore Unico o il Collegio dei Revisori

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17) o ricorrendone altre necessità, potrà deliberare l'istituzione di un Revisore Unico ovvero di un Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 26

Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ALTRI ORGANI

Articolo 27

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Siacca, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 28

Comitato Scientifico

L'assemblea, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l'istituzione di un comitato scientifico quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Compito del Comitato Scientifico è assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art 17 d. lgs. 117/17.

NORME FINALI

Articolo 29

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Sciacca.



Claro Faber
Vito Maresca
Sergio Maresca
Luigi Maresca
Oreste Maresca
Giovanni Maresca
Giancarlo Maresca
Dario Maresca

AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. AGRIGENTO - UFFICIO TERRITORIALE DI SCIACCA

Registrato il 29/11/2018 al n. 808 serie 3

Pagato € ESENTA (Euro)

1° ORIGINALE -



IL DIRETTORE
L'OPERATORE F.O. (*)
Leonardo Ventimiglia

(*) firma su delega del Direttore Prov.le

644-622222